

REPERTORIO numero 497	
ATTI numero 396	
REPUBBLICA ITALIANA	
<u>ATTO DI MODIFICA</u>	
<u>DELL'ASSOCIAZIONE</u>	
<u>"CENTROSCIENZA ONLUS"</u>	
Il giorno diciotto settembre duemilaventisei.	Registrato presso l'Ufficio Territoriale
(18-09-2026)	di TORINO - D.P. II° il 25 settembre 2026
In Torino, nello mio studio in corso Galileo Ferraris n. 73.	n. 40653 serie 1T euro 200,00
Avanti me dottoressa MARIA CLARA ROSSO,	
notaio in Torino, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	
Torino e Pinerolo,	
senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza	
ai sensi di legge;	
è personalmente comparsa la signora:	
= PASTRONE Nadia, nata ad Asti il 3 ottobre 1960, domiciliata per la	
carica in Torino, via Accademia delle Scienze n. 6,	
identificata a mezzo carta di identità numero CA72022WE rilasciata	
dal Comune di Torino e con scadenza il 3 ottobre 2034,	
la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qua-	
lità a me dichiarata di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associa-	
zione "CENTROSCIENZA ONLUS", con sede in Torino, via Accade-	
mia delle Scienze n. 6, codice fiscale 97572480016, iscritta nel Registro	
Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche al nu-	
mero 553 ed all'Anagrafe Onlus,	

con i poteri per quanto infra quali ad essa delegati con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati in data 10 dicembre 2019, verbalizzata dal notaio Andrea GANELLI al numero 45752 di repertorio, registrata all'Ufficio Territoriale di Torino - D.P. I° il 7 gennaio 2020 al numero 287, che, in copia conforme all'originale, trovasi allegato all'atto a mio rogito in data 25 marzo 2026 al numero 134 di repertorio, registrato a Torino - D.P. II il 26 marzo 2026 al numero 13002, conservato nei miei minuteri;

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, nel nome di chi sopra,

premesso:

a) - che con il citato atto a rogito notaio Andrea GANELLI in data 10 dicembre 2019 al numero 45752 di repertorio, l'assemblea straordinaria degli associati della predetta Associazione ha approvato un testo di statuto coordinato con le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) al fine di poter ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) una volta che il medesimo fosse divenuto operativo, ed acquisire conseguentemente il riconoscimento quale "Associazione del Terzo Settore";

b) - che il suddetto Registro è divenuto operativo e pertanto la comparsa, nella predetta sua qualità, nell'interesse dell'Associazione ed in esecuzione di quanto deliberato dalla predetta assemblea straordinaria degli associati in data 19 dicembre 2019, al fine di adempiere a tutte le formalità necessarie per ottenere l'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ha for-

malizzato la richiesta di iscrizione al suddetto Registro con il citato atto a mio rogito in data 25 marzo 2026 al numero 134 di repertorio;

c) - che, in considerazione dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed anche al fine di adeguarsi alle indicazioni del medesimo Registro, la comparente, nella predetta sua qualità, ha adottato il testo dello statuto allegato al citato atto a mio rogito in data 25 marzo 2026 al numero 134 di repertorio;

d) - che, nel corso della procedura per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è stata evidenziata la criticità relativamente ad alcuni temi, tra i quali, la disciplina in materia di ammissione di nuovi soci all'Associazione, la mancanza della disciplina relativa ai diritti e doveri dei soci, la mancanza del potere dell'assemblea dei soci di deliberare in materia di fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione e la mancanza di coordinamento tra alcune attività che l'Associazione svolge;

e) - che, al fine di adeguare lo statuto alle richieste formulate in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la comparente, nella predetta sua qualità ed in virtù dei poteri conferitigli con il citato atto a rogito notaio Andrea GANELLI in data 10 dicembre 2019 al numero 45752, intende accogliere le sopra riportate osservazioni;

tutto ciò premesso e confermato,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in forza dei citati poteri e sulla scorta ed in conformità delle osservazioni ricevute in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(RUNTS),

statuisce quanto segue:

I) - di modificare l'articolo 3 dello statuto nei termini che seguono:

"Art. 3) - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del citato D.Lgs 117/2017 (lett. i).

Più precisamente, l'Associazione - che opera nel territorio della Regione Piemonte - persegue esclusivamente la finalità dello sviluppo e della diffusione della cultura scientifica e tecnologica tra la popolazione attraverso corsi d'istruzione e formazione, l'organizzazione di dibattiti, conferenze, mostre, iniziative e manifestazioni anche pubbliche che contribuiscano:

- allo sviluppo e alla diffusione della cultura scientifica, tecnologica e artistica in Piemonte;

- all'istruzione e alla formazione in ambito scientifico tecnologico;

- alla ricerca di un linguaggio per la divulgazione scientifica e alla rea-

lizzazione di manifestazioni di divulgazione scientifica e artistica per

il grande pubblico;

- alla realizzazione di un Centro per la Scienza in Piemonte, collegato con altri in Italia e in Europa;

- alla promozione d'attività miranti alla multi-disciplinarietà;

- alla tutela e alla conservazione dei beni scientifici e tecnologici, anche con il coinvolgimento di imprese industriali e artigianali;

- alla messa a punto di strumenti divulgativi ed educativi indirizzati a soggetti a diverso titolo più svantaggiati;

- alla formazione indirizzata al personale docente.

L'Associazione intende perseguire gli scopi per la quale è stata costituita anche attraverso l'esercizio in via secondaria e strumentale delle seguenti ulteriori attività:

- organizzazione di corsi di formazione, istruzione in ambito scientifico tecnologico e museale;

- promozione di esposizioni temporanee o permanenti, anche in forma museale;

- costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca;

- editoria convenzionale ed elettronica, con la pubblicazione di una rivista, bollettino, di atti e prodotti divulgativi;

- organizzazione di convegni e di seminari.

L'Associazione è apolitica, non legata ad alcuna confessione religiosa o a partiti e la sua attività dovrà essere unicamente rivolta agli scopi prima descritti ed è amministrativamente e patrimonialmente autonoma.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 D.Lgs. 117/2017.;

II) - di modificare l'articolo 7 dello statuto nei termini che seguono:

"Art. 7) - Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle, la cui ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo come meglio infra indicato. L'Associazione concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo statuto e recano con continuità il loro contributo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, associazioni o circoli, Enti Pubblici e Privati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

I soci sono classificati in:

- Soci ordinari: coloro i quali, previa ammissione come previsto al seguente art. 8, entrano a far parte dell'Associazione e partecipano attivamente e con continuità alle attività e ai progetti dell'Associazione e versano la quota associativa annuale;

- Soci sostenitori: coloro i quali contribuiscono in modo rilevante alla realizzazione delle finalità dell'Associazione o di specifiche iniziative o progetti della stessa con apporti di beni in natura o con versamenti, anche *una tantum*, determinati con apposito Regolamento dal Consiglio Direttivo;

- Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che in quella sede hanno annunciato la loro successiva adesione, fermo restando il versamento della quota associativa annuale;

- Soci onorari: coloro che per la loro personalità e posizione a livello nazionale e internazionale, o per aver contribuito finanziariamente, oppure per aver svolto attività a favore dell'Associazione ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

I Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento, tra gli aderenti stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative.";

III) - di introdurre il seguente nuovo articolo 7 bis nello statuto al fine di prevedere la disciplina sui diritti e doveri dei soci:

"Art. 7 bis) - Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna coloro che vi aderiscono al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci sia verso terze parti.

Tutti i Soci, dal momento dell'ammissione, hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare alle attività dell'Associazione.

A tutti i Soci è garantita la partecipazione alle assemblee e l'esercizio del relativo diritto di voto.

I Soci enti collettivi - persone giuridiche, istituzioni culturali, associazioni, enti e altre organizzazioni - sono rappresentati presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da altra persona fisica da esso delegata.

I Soci devono operare nell'interesse dell'Associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, ad eccezione dei soci sostenitori e dei soci onorari come meglio sopra indicato.

I versamenti all'Associazione non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associa-

zione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.";

IV) - di modificare l'articolo 8 dello statuto nei termini che seguono:

"Art. 8) - La domanda di ammissione a socio dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo.

Ha diritto di conseguire la qualifica di Socio Ordinario ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata. Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda per gravi motivi, nel caso in cui sia presentata da soggetti che abbiano tenuto comportamenti non in accordo con le finalità dell'Associa-

zione.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato domanda può presentare ricorso all'Assemblea.

Il soggetto che ha presentato domanda assume la qualità di Socio Ordinario con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.";

V) - di modificare l'articolo 11 dello statuto nei termini che seguono:

"Art. 11) - Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente e del preventivo dell'anno in corso.

Essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o da due terzi dei membri del Consiglio.

L'Assemblea Ordinaria provvede:

1. ad approvare annualmente il Bilancio consuntivo e preventivo;
2. a nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e l'Organo di controllo;
3. a deliberare l'eventuale rimborso spese da corrispondere

all'Organo di Controllo;

4. a nominare i membri del Comitato Scientifico su indicazione del Consiglio Direttivo e degli enti che hanno diritto alla designazione;

5. a deliberare l'ammissione a socio o respingere la domanda di ammissione a socio in caso di ricorso a seguito di diniego da parte del Consiglio Direttivo.

Per la valida costituzione dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sia in prima sia in seconda convocazione devono essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare in ordine ai seguenti argomenti:

1. modificazione dello statuto;

2. trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

3. scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio sociale nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4;

4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima

convocazione, con l'intervento di almeno tre quarti dei soci, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, mentre in terza convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

In tutti i casi, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima, mentre la terza deve essere fissata non prima di otto giorni dalla data indicata per la prima convocazione.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio vengono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.";

VI) - di modificare l'articolo 20 dello statuto nella parte relativa alla determinazione della quota associativa e dei contributi nei termini che seguono:

"Art. 20) - Il Consiglio Direttivo:

- provvede al buon andamento dell'Associazione, esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo statuto e dalle leggi vigenti e non riservati tassativamente all'Assemblea;

- predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio e quello di previsione;

- provvede alla nomina, sospensione e revoca di tutto il personale dipendente dell'Associazione;

- provvede alla nomina e alla eventuale revoca del Direttore, la nomina è triennale e può essere rinnovata;
 - delibera di avvalersi di eventuali consulenze tecniche e ricerche esterne;
 - delibera sull'ammontare della quota associativa e sui contributi dovuti dai soci sostenitori;
 - delibera sulla idoneità di socio prevista dall'articolo 8 e sulla designazione dei soci onorari e sulle eventuali esclusioni per morosità;
 - delibera sull'ammissione di nuovi soci o sul diniego della domanda di ammissione a socio;
 - delibera sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità;
 - predispone i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
 - esprime parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente, assume personale e sulla base delle mansioni ne stabilisce la relativa remunerazione;
 - propone all'Assemblea i nominativi dei componenti del Comitato Scientifico;
 - compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
- Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulla richiesta di adesione o affiliazione ad altre Associazioni o Enti e al suo rinnovo annuale.";

VII) - di adottare il testo di statuto coordinato con le predette modifiche, testo che la comparente mi esibisce e che, steso su pagine diciassette circa di nove fogli, io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione della comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dalla stessa.

La comparente, nella predetta sua qualità, dichiara che restano confermati al Presidente dell'Associazione ogni potere e facoltà per l'attuazione pratica della deliberazione adottata, ivi compresa la facoltà di apportare all'atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti, quali conferiti con il citato atto a rogito notaio Andrea GANELLI in data 19 dicembre 2019 al numero 45752 di repertorio.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono assunte dalla Associazione che richiede le agevolazioni di legge.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte con mezzi meccanici da persona pure di mia fiducia su pagine quindici circa di quattro fogli, quale atto leggo alla comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore undici e quindici

F.ti: Nadia PASTRONE

Maria Clara ROSSO notaio

ALLEGATO "A" AL N. 396 DI FASCICOLO

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo - Durata - Devoluzione

Art. 1) - E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione denominata "CENTROSCIENZA". In conseguenza della iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'associazione dovrà aggiungere alla denominazione "CENTROSCIENZA" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2) - L'Associazione ha sede in Torino.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e potranno essere decise con delibera del consiglio direttivo. Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i rapporti con l'Associazione sarà quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 3) - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d); -organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del citato D.Lgs 117/2017 (lett. i).

Più precisamente, l'Associazione - che opera nel territorio della Regione Piemonte - persegue esclusivamente la finalità dello sviluppo e della diffusione della cultura scientifica e tecnologica tra la popolazione attraverso corsi d'istruzione e formazione,

l'organizzazione di dibattiti, conferenze, mostre, iniziative e manifestazioni anche pubbliche che contribuiscano:

- allo sviluppo e alla diffusione della cultura scientifica, tecnologica e artistica in Piemonte;
- all'istruzione e alla formazione in ambito scientifico tecnologico;
- alla ricerca di un linguaggio per la divulgazione scientifica e alla realizzazione di manifestazioni di divulgazione scientifica e artistica per il grande pubblico;
- alla realizzazione di un Centro per la Scienza in Piemonte, collegato con altri in Italia e in Europa;
- alla promozione d'attività miranti alla multidisciplinarietà;
- alla tutela e alla conservazione dei beni scientifici e tecnologici, anche con il coinvolgimento di imprese industriali e artigianali;
- alla messa a punto di strumenti divulgativi ed educativi indirizzati a soggetti a diverso titolo più svantaggiati;
- alla formazione indirizzata al personale docente.

L'Associazione intende perseguire gli scopi per la quale è stata costituita anche attraverso l'esercizio in via secondaria e strumentale delle seguenti ulteriori attività:

- organizzazione di corsi di formazione, istruzione in ambito scientifico tecnologico e museale;
- promozione di esposizioni temporanee o permanenti, anche in forma museale;
- costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca;
- editoria convenzionale ed elettronica, con la pubblicazione di una rivista, bollettino, di atti e prodotti divulgativi;
- organizzazione di convegni e di seminari.

L'Associazione è apolitica, non legata ad alcuna confessione religiosa o a partiti e la sua attività dovrà essere unicamente rivolta agli scopi prima descritti ed è amministrativamente e patrimonialmente autonoma.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non

corrispettiva. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 d.lgs. 117/2017.

Art. 4) - La durata dell'Associazione è illimitata, salvo che l'Assemblea straordinaria degli associati ne deliberi lo scioglimento, provvedendo contestualmente a nominare uno o più liquidatori e deliberando in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore scelti dagli associati nell'Assemblea che ne delibera lo scioglimento. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli

Patrimonio - Esercizi sociali - Bilancio

Art. 5) - Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione espressamente destinati a patrimonio;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e vincolate comunque ed esclusivamente al perseguimento delle finalità sociali;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti espressamente destinati a patrimonio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che

richiedano disponibilità eccedenti a quelle di bilancio ordinario;

- b) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, fondazioni bancarie, privati cittadini e enti in genere;
- c) da erogazioni liberali per attività istituzionali;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rendite patrimoniali;
- f) da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017;
- g) da attività "diverse" di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017.

Le quote annuali dovranno essere pagate in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno e sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

I versamenti effettuati dai soci per l'ammissione e per la quota d'iscrizione annuale sono a fondo perduto; tali versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato a tale titolo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 6) - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze, il Consiglio

Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore ove nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Soci

Art. 7) - Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle, la cui ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo come meglio infra indicato. L'Associazione concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo statuto e recano con continuità il loro contributo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, associazioni o circoli, Enti Pubblici e Privati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

I soci sono classificati in:

- Soci ordinari: coloro i quali, previa ammissione come previsto al seguente art. 8, entrano a far parte dell'Associazione e partecipano attivamente e con continuità alle attività e ai progetti dell'Associazione e versano la quota associativa annuale;
- Soci sostenitori: coloro i quali contribuiscono in modo rilevante alla realizzazione delle finalità dell'Associazione o di specifiche iniziative o progetti della stessa con apporti di beni in natura o con versamenti, anche *una tantum*, determinati con apposito Regolamento dal Consiglio Direttivo;
- Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che in quella sede hanno annunciato la loro successiva adesione, fermo restando il versamento della quota associativa annuale;
- Soci onorari: coloro che per la loro personalità e posizione a livello nazionale e internazionale, o per aver contribuito finanziariamente, oppure per aver svolto attività a favore dell'Associazione ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

I Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento, tra gli aderenti stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative.

Art. 7 bis) - Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna coloro che vi aderiscono al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci sia verso terze parti. Tutti i Soci, dal momento dell'ammissione, hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare alle attività dell'Associazione.

A tutti i Soci è garantita la partecipazione alle assemblee e l'esercizio del relativo diritto di voto.

I Soci enti collettivi - persone giuridiche, istituzioni culturali, associazioni, enti e altre organizzazioni - sono rappresentati presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da altra persona fisica da esso delegata.

I Soci devono operare nell'interesse dell'Associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, ad eccezione dei soci sostenitori e dei soci onorari come meglio sopra indicato.

I versamenti all'Associazione non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 8) - La domanda di ammissione a socio dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo.

Ha diritto di conseguire la qualifica di Socio Ordinario ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto

che l'ha presentata, la domanda si intende accettata. Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda per gravi motivi, nel caso in cui sia presentata da soggetti che abbiano tenuto comportamenti non in accordo con le finalità dell'Associazione. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato domanda può presentare ricorso all'Assemblea. Il soggetto che ha presentato domanda assume la qualità di Socio Ordinario con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Art. 9) - Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- per dimissioni, che dovranno essere presentate per iscritto;
- per assenza consecutiva e non giustificata a tre adunanze dell'assemblea;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nel seguente caso:
 - a) mancato pagamento della quota annuale per più di un esercizio;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea Straordinaria per i seguenti motivi:
 - a) comportamenti dell'associato gravemente lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Associazione;
 - b) mancato rispetto delle norme di comportamento, delle regole e di quant'altro l'Assemblea o il Consiglio Direttivo deliberino che vengano obbligatoriamente adottate dai soci.

Organi dell'Associazione

Art. 10) - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato Scientifico
- l'Organo di Controllo.

Assemblea

Art. 11) - Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente e del preventivo dell'anno in corso.

Essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o da due terzi dei membri del Consiglio.

L'Assemblea Ordinaria provvede:

1. ad approvare annualmente il Bilancio consuntivo e preventivo;
2. a nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e l'Organo di controllo;
3. a deliberare l'eventuale rimborso spese da corrispondere all'Organo di Controllo;
4. a nominare i membri del Comitato Scientifico su indicazione del Consiglio Direttivo e degli enti che hanno diritto alla designazione;
5. a deliberare l'ammissione a socio o respingere la domanda di ammissione a socio in caso di ricorso a seguito di diniego da parte del Consiglio Direttivo.

Per la valida costituzione dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sia in prima sia in seconda convocazione devono essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare in ordine ai seguenti argomenti:

1. modificazione dello statuto;
 2. trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 3. scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio sociale nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4;
 4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno tre quarti dei soci, in

seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, mentre in terza convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

In tutti i casi, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima, mentre la terza deve essere fissata non prima di otto giorni dalla data indicata per la prima convocazione.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio vengono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12) - Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, vengono convocate mediante avviso personale o avviso affisso presso la sede dell'Associazione contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, la data dell'eventuale seconda e terza convocazione e l'elenco delle materie da trattare, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso di avviso personale lo stesso è inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Le Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie potranno essere tenute presso la sede sociale o altrove purché in Piemonte o in un luogo facilmente raggiungibile rispetto alla localizzazione della maggioranza dei soci.

Art. 13) - Hanno diritto a intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. E' ammessa la presenza per delega ma ogni socio non può riceverne più di tre.

Art. 14) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un segretario verbalizzante e verifica la regolarità delle deleghe. In assenza del Presidente e di tutti i membri del Consiglio

Direttivo l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i soci presenti.

Dalle riunioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee dovranno essere riportati sul Libro dei Verbali controfirmato come sopra.

Amministrazione

Art. 15) - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci per la durata di tre anni, salvo diversa deliberazione.

Possono essere nominati Consiglieri i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano associati da almeno un anno.

I Consiglieri sono rieleggibili e cessano dalla propria carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia dei tre quarti dei componenti del Consiglio.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede senza indugio a convocare l'Assemblea Ordinaria per la sua sostituzione.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; in caso di conflitto di interessi sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 16) - I rimborsi spese fatti dai componenti del Consiglio sono a carico dell'Associazione, previa autorizzazione del Presidente.

Art. 17) - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione, inoltrata all'indirizzo anche di posta elettronica, deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti

all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Art. 18) - Il Presidente sovrintende e controlla l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 19) La rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio spetta al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente parte dei propri compiti in via transitoria o permanente.

Art. 20) - Il Consiglio Direttivo:

- provvede al buon andamento dell'Associazione, esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo statuto e dalle leggi vigenti e non riservati tassativamente all'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio e quello di previsione;
- provvede alla nomina, sospensione e revoca di tutto il personale dipendente dell'Associazione;
- provvede alla nomina e alla eventuale revoca del Direttore, la nomina è triennale e può essere rinnovata;
- delibera di avvalersi di eventuali consulenze tecniche e ricerche esterne;
- delibera sull'ammontare della quota associativa e sui contributi dovuti dai soci sostenitori;
- delibera sulla idoneità di socio prevista dall'articolo 8 e sulla designazione dei soci onorari e sulle eventuali esclusioni per morosità;

- delibera sull'ammissione di nuovi soci o sul diniego della domanda di ammissione a socio;
- delibera sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità;
- predispone i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- esprime parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente, assume personale e sulla base delle mansioni ne stabilisce la relativa remunerazione;
- propone all'Assemblea i nominativi dei componenti del Comitato Scientifico;
- compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulla richiesta di adesione o affiliazione ad altre Associazioni o Enti e al suo rinnovo annuale.

Art. 21) - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà, tra l'altro, compiere le seguenti operazioni: l'acquisto o la vendita di beni mobili ed immobili, l'assunzione di impegni cambiari diretti, la prestazione di avalli e fidejussioni, le aperture di credito, l'accensione di mutui, l'autorizzazione a far eseguire dai Conservatori dei Registri Immobiliari e dai Conservatori dei Pubblici Registri Automobilistici iscrizioni, surrogazioni, rinunzie, riduzioni e cancellazioni di qualsiasi ipoteca e trascrizione. Potrà altresì compiere e autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso Enti, Amministrazioni, Intendenze di Finanza, Direzioni Regionali delle Entrate, Ufficio del Debito Pubblico, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato, Tesorerie municipali e Provinciali e Direzione da essi indipendenti, nonché Istituti di credito, Banche ed Amministrazioni Pubbliche o private; con avvertenza che i poteri particolari sopra enunciati sono solo a titolo esemplificativo e non per una limitazione delle attribuzioni e dei poteri per la rappresentanza sociale.

Art. 22) Il Direttore:

a. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- b. svolge ogni altro compito demandato dal Consiglio Direttivo, dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti;
- c. riferisce al Consiglio Direttivo sull'andamento delle attività;
- d. sovrintende al generale funzionamento organizzativo dell'Associazione e predispone, per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, la composizione dell'organigramma, individuando per i collaboratori mansioni, responsabilità e inquadramento retributivo;
- e. coordina e dirige gli uffici dell'Associazione;
- f. cura il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Comitato scientifico

Art. 23) - Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e di controllo qualitativo, affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è composto da cinque a quindici membri che possono essere eletti anche tra persone non soci e rimane in carica per tre anni. I membri del Comitato Scientifico sono proposti dal Consiglio Direttivo in accordo con l'Accademia delle Scienze di Torino, il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino, che hanno diritto a designare un membro ciascuno, e nominati dall'Assemblea dei soci.

In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore alla metà, il Comitato Scientifico può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prossima Assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri un Presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente dell'Associazione. Per la validità e regolarità delle deliberazioni prese dal Comitato Scientifico si applica quanto stabilito per il Consiglio Direttivo.

Organo di Controllo

Art. 24) - Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Revisione legale dei conti

Art. 25) - Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Scioglimento

Art. 26) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che procederanno alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 4 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Regolamento interno

Art. 27) - Particolari norme di funzionamento e d'esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Foro Competente

Art. 28) Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e l'associazione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Rinvio

Art. 29) - Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 30) Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua registrazione e la sua pubblicazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 18 settembre 2026

F.ti: Nadia PASTRONE

Maria Clara ROSSO

